

# Statuto dell'Associazione RILANCIO

## 1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione RILANCIO con sede in 6652 Tegna.

## 2. Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

L'associazione ha quali fini:

- la sensibilizzazione della collettività riguardante la tematica della salute mentale (stigma, autostigma, empowerment, resilienza, ecc.) condividendo i propri vissuti e informare (organizzazione eventi, incontri informativi, ecc.);
- l'offerta di ascolto alle persone che stanno vivendo un momento di fragilità psichica;
- la collaborazione con altre istituzioni che perseguono i medesimi scopi.

La maggioranza qualificata dei membri del comitato ha un'esperienza di sofferenza psichica. L'associazione si basa sul concetto degli esperti per esperienza (Peer) la cui esperienza personale può essere utilizzata per aiutare chi è in momenti di crisi e offrire speranza.

## 3. Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:

- dei contributi dei soci (fissati in CHF 20) annuali
- di Donazioni, ricavi da eventi

## 4. Soci – ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)

Ogni persona fisica e giuridica interessata alle finalità dell'associazione può diventare socio attivo.

Ogni persona fisica o giuridica può diventare un socio passivo.

Per diventare membri con diritto di voto dell'Associazione occorre inoltrare domanda scritta al comitato, compilando il formulario di adesione dove riconosce di rispettare gli statuti e pagare la tassa sociale. – Il comitato può rifiutare l'ammissione senza dover precisare i motivi.

## 5. Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza cessa:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso;
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

## 6. Dimissioni ed esclusione (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Tutti i soci hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno di esercizio. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno d'esercizio corrente, indipendentemente dalla data in cui pervengono le dimissioni. Il mancato pagamento della tassa annuale, malgrado il richiamo di rito, corrisponde alla richiesta di dimissioni.

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. L'assemblea sociale delibera in merito all'esclusione (art. 65 cpv. 1 e art. 72 CC).

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con almeno un mese di anticipo.

## 7. Organi dell'associazione: (art. 64 CC)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale (art. 64 CC)
- b) Il Comitato
- c) I revisori dei conti

## **8. L'Assemblea sociale**

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale. Un'Assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.

I soci vengono invitati all'Assemblea sociale in anticipo di tre settimane e avrà luogo durante il mese di marzo. I soci verranno avvisati per iscritto (e-mail, lettere), con allegato l'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- a) Elezione o revoca del Comitato (art. 69 CC).
- b) Elaborazione e modifica degli statuti (art. 60 cpv. 2 CC).
- c) Approvazione della contabilità.
- d) Determinazione del contributo dei soci.
- e) Ammissione ed esclusione dei soci (art. 65 cpv. 1 CC)

In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti (art. 67 CC).

## **9. Il Comitato**

Il Comitato è composto da almeno 5 membri.

Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso. Il comitato è composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario e i membri del comitato.

## **10. I revisori dei conti**

I revisori dei conti, scelti tra i soci devono essere in numero di due, eletti dall'Assemblea e rieleggibili, sono scelti al di fuori del comitato.

I revisori "interni" presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

## **11. Firma**

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente con un membro del comitato.

## **12. Responsabilità (art. 75a CC)**

Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

## **13. Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)**

Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall'Assemblea sociale.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio dell'associazione va a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità (art. 57 CC).

## **14. Entrata in vigore**

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 16 settembre 2019.